

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione	A0300C	Codice Settore	A0303A
Classificazione	03.12	Classificazione per materia	03.10.06/01/2020A/CR

OGGETTO

Servizio di vigilanza e sorveglianza delle sedi del Consiglio regionale del Piemonte – Proroga tecnica del contratto con l’Istituto di Vigilanza AllSystem S.p.A. per il periodo marzo/settembre 2020. Integrazione impegno n. 93/2020 sul cap. 13037 art. 1 del bilancio gestionale 2020/2022 del Consiglio regionale per l’importo complessivo presunto di euro 106.991,96, IVA inclusa, per l’esercizio finanziario 2020.

PREMESSA

Richiamata la determinazione del Responsabile della Direzione Amministrazione e Personale n. A0302A/118/2013 del 22/05/2013 con la quale è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del d.lgs. 163/2006, il servizio di vigilanza e sorveglianza delle sedi del Consiglio regionale del Piemonte all’Istituto AllSystem S.p.A. con sede in Strada Trossi n. 38 – Verrone (BI) – C.F./P.I. 01579830025 - per la durata di anni tre, a far data dal 1° giugno 2013;

visto il contratto Rep. n. 2136/CR del 6 novembre 2013, registrato a Torino il 21 novembre 2013, serie n. 1, n. 259, agli atti dell’Amministrazione, relativo all’affidamento del servizio di cui trattasi, per un importo complessivo presunto triennale pari ad euro 451.020,00, oltre IVA;

visti, inoltre, l’articolo 1 del Capitolato d’appalto e l’articolo 4 del summenzionato Contratto che stabiliscono la durata dell’appalto in anni tre, fatta salva la facoltà di procedere, alla scadenza triennale, alla ripetizione del servizio per ulteriori tre anni;

preso atto che dal 9 febbraio 2016 è entrato in vigore il D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi” che contiene l’elenco delle categorie merceologiche e degli importi annuali al di sopra dei quali le Stazioni Appaltanti individuate all’art. 9 comma 3) del D.L. 66/2014 e ss.mm.ii., tra cui rientrano anche le Regioni, sono obbligate a ricorrere ad acquisti centralizzati, aderendo alle convenzioni stipulate da Consip o da altro Soggetto Aggregatore;

preso inoltre atto che tra i beni/servizi standardizzati e normalmente acquisiti dalle pubbliche amministrazioni il suddetto D.P.C.M. ha individuato anche i “servizi di vigilanza armata e guardiania” per un importo annuale superiore ad euro 40.000,00;

atteso che con le determinazioni n. A0303A/113/2016 del 1° giugno 2016, n. A0303A/197/2017 del 30 novembre 2017 e n. A0303A/285/2018 del 10 dicembre 2018 questa Amministrazione si è avvalsa della facoltà di procedere alla ripetizione del servizio in questione per il periodo previsto contrattualmente;

visto l’articolo 26, commi 3 e 3 bis della legge 488/1999 e s.m.i.;

visto l’articolo 1, comma 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 come sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135;

preso atto che né Consip S.p.A. né S.C.R. S.p.A. hanno stipulato alcuna convenzione relativa all’approvvigionamento di servizi comparabili con quelli oggetto dell’appalto;

atteso che dal documento SCR di programmazione “Mod. 027 – Programma di gare per la Regione Piemonte ambito sanità e spese comune da DPCM” le date di inizio lavori per la procedura di gara “Vigilanza armata” era prevista per il 31 marzo 2019 e la successiva indizione della gara viene programmata per il 31 dicembre 2019;

dato atto che, di conseguenza, con determinazione n. A0303A/155/2019 del 3 giugno 2019 si è disposta la proroga tecnica del servizio di vigilanza e sorveglianza delle sedi del Consiglio regionale del Piemonte, ai medesimi patti, prezzi e condizioni, del contratto Rep. n. 2136/CR del 6 novembre 2013 per la durata di sei mesi, per il periodo 1° giugno – 30 novembre 2019, per consentire a S.C.R. di concludere la propria procedura;

considerato, altresì, che nella “Tabella obblighi-facoltà per gli acquisti di beni e servizi”, elaborata da Consip insieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in cui si esplica che per la categoria merceologica “Vigilanza armata”, per acquisti sopra soglia, permane l’obbligo di ricorso a convenzioni o ad altro strumento di acquisto messo a disposizione secondo l’elenco delle iniziative dei soggetti aggregatori;

dato atto che con nota prot. n. 23972 dell’11 novembre u.s. è stato chiesto a S.C.R. S.p.A. la disponibilità a contattare l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. per verificare se l’Amministrazione consiliare può acquistare detto servizio tramite convenzione ARIA attiva, su di un lotto che presenta un massimale residuo sufficiente a coprire il fabbisogno del Consiglio regionale;

preso atto che con nota prot. CR n. 25272 del 27 novembre 2019, agli atti dell’Amministrazione, S.C.R. S.p.A. comunica che, a oggi, non ha ancora ricevuto

alcuna risposta da ARIA S.p.A.;

dato atto, pertanto, che alla luce di quanto suesposto con la determinazione n. A0303A/325/2019 del 28 novembre 2019 è stata disposta una proroga tecnica del contratto per il periodo dicembre 2019/febbraio 2020;

vista la comunicazione di SCR Piemonte S.p.A., prot. CR 4371 del 26 febbraio 2020, di conferma di indizione di gara per i servizi in questione per il prossimo 31 marzo 2020;

evidenziato che il servizio vigilanza e sorveglianza delle sedi è cruciale per il funzionamento del Consiglio regionale, sia per la gestione operativa quotidiana (apertura e chiusura sedi; vigilanza e controllo accessi; primo intervento su allarme a sedi chiuse; vigilanza ispettiva delle sedi; controllo della posta in arrivo, etc.), sia per le attività connesse, in raccordo con le Forze dell'Ordine, in occasione di manifestazioni e presidi che si svolgono all'esterno delle sedi e per ogni altra occasione pertinente alla "security" consiliare;

considerato, altresì, che il servizio di vigilanza armata, di cui al contratto in argomento, assolve all'importante funzione di garantire la sicurezza delle sedi consiliari e dei beni immobili e mobili in esse conservati, anche di alto valore artistico e soprattutto delle autorità e personalità che vi accedono, nell'ambito delle attività istituzionali e dei numerosi eventi organizzati dal Consiglio regionale, ed è pertanto fondamentale evitare qualsiasi interruzione o sospensione del contratto al fine di non creare gravi disservizi e rischi agli uffici e amministratori regionali;

considerato, inoltre, che sia la giurisprudenza in materia sia l'ANAC consentono di dare corso all'istituto della proroga tecnica del contratto finalizza e connessa all'indizione della gara e per un periodo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente, in ragione del principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa;

atteso che la proroga tecnica esplica pertanto la finalità di assicurare, nelle more dello svolgimento della gara, che l'erogazione della prestazione non subisca soluzioni di continuità;

richiamato, al riguardo, il comunicato in data 11 maggio 2016 del Presidente dell'ANAC "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti, agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016" con il quale è stato precisato che continuano ad applicarsi le disposizioni previdenti anche in caso di "...proroghe tecniche purché limitate nel tempo strettamente necessarie per l'aggiudicazione della nuova gara";

ritenuto che, nel caso di specie, ricorrano - per le motivazioni sopra indicate - le condizioni richiamate nelle indicazioni operative del Presidente dell'ANAC al fine di procedere ad una proroga tecnica del servizio di cui trattasi, per poi poter aderire alla Convenzione di SCR S.p.A., alla quale è stato demandato l'onere di procedere, ai sensi del DPCM sopra menzionato, a stipulare apposita convenzione per l'adesione degli enti insistenti sul territorio regionale nella categoria merceologica di cui al presente provvedimento;

evidenziato che la proroga ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale, rapporto che, pertanto, per il resto rimane integralmente regolato dall'accordo originario; pertanto la proroga non comporta un rinnovato esercizio in autonomia negoziale, bensì una mera prosecuzione dell'efficacia del contratto in essere che semplicemente, vede spostato in avanti nel tempo il termine di scadenza del rapporto ancora in corso;

preso atto della comunicazione dell'Istituto di Vigilanza AllSystem, pervenuta tramite pec prot. CR n. 4373 del 26 febbraio 2020 di disponibilità a una proroga dei servizi, ai medesimi patti e condizioni, per un periodo di mesi sette, con scadenza al 30 settembre 2020;

visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

ravvisata, per quanto sopra espresso, l'opportunità e la necessità di procedere alla proroga del servizio di vigilanza e sorveglianza delle sedi del Consiglio regionale per il periodo dicembre 2019/febbraio 2020 ai medesimi patti, prezzi e condizioni del Contratto Rep. n. 2136/CR del 6 novembre 2013;

atteso che occorre prevedere che il servizio abbia inizio il 1° marzo 2020, anche nelle more della formale stipulazione del contratto, al fine di garantirne la continuità;

dato atto che la proroga in questione verrà formalizzata mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio, tramite posta elettronica certificata, così come previsto dall'art. 31, comma 14, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., come da schema che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

visto il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze, agli atti dell'Amministrazione, relativo al contratto relativo al documento di stipula della Trattativa Diretta n. 315323, prot. n. 3109/2018/CR del 22 gennaio 2018;

evidenziato che l'importo complessivo presunto delle prestazioni di cui trattasi, per il periodo marzo/settembre 2020, ammonta a euro 87.689,33, oltre IVA;

dato atto, perciò, che AllSystem S.p.A. dovrà presentare idonea cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 113 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., pari ad euro 8.768,93;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Michele Pantè, Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza del Consiglio regionale del Piemonte;

preso atto, altresì, che il Direttore dell'esecuzione del contratto è la sig.ra Laura Sarto, funzionaria del Settore Tecnico e Sicurezza del Consiglio regionale del Piemonte;

dato atto che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga tecnica del contratto in essere (avente già codice CIG n. 77013001CF) come da risposta fornita dall'ANAC, nella sezione FAQ – Tracciabilità dei flussi finanziari – A42;

considerato che occorre, pertanto, impegnare la somma complessiva presunta di euro 106.991,96 IVA inclusa, a favore dell'Istituto di Vigilanza AllSystem S.p.A. - C.F./P.I. 01579830025, per far fronte agli oneri derivanti dal servizio per il periodo 01/12/2019-29/02/2020 a carico del capitolo 13037/1 del bilancio gestionale 2020/2022 del Consiglio regionale con imputazione, in base alla relativa esigibilità, sull'esercizio finanziario 2020;

vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i. di cui alla legge 17 dicembre 2010, n. 217;

vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

considerato che, con la stipulazione del contratto l'Istituto dichiara di aver preso conoscenza e di accettare le disposizioni del Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale, di cui alla D.U.P. n. 9/2014 e s.m.i., e che qualunque violazione di tali norme costituisce clausola di risoluzione o decadenza del contratto, pubblicato sul sito del Consiglio regionale del Piemonte nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" – "Atti generali";

richiamata, infine, l'osservanza all'obbligo di cui all'articolo 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- b. vista la l.r. 7/2001;
- c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014;
- d. vista la l.r. 23/2008;
- e. vista la D.U.P. n. 117/2011;
- f. vista la D.U.P. n. 122/2011;
- g. vista la D.U.P. n. 62/2013;
- h. Vista la D.C.R 48-27475 del 19.12.2019;

Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n.212 del 23.12.2019

D E T E R M I N A

1. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la proroga tecnica del servizio di vigilanza e sorveglianza delle sedi del Consiglio regionale del Piemonte, ai medesimi patti, prezzi e condizioni, del contratto Rep. n. 2136/CR del 6 novembre 2013 per la durata di sette mesi, per il periodo marzo/settembre 2020;
2. di dare atto che l'importo complessivo presunto delle prestazioni di cui trattasi, per il periodo 1° marzo 2020 – 30 settembre 2020, ammonta a euro 87.698,33 , oltre IVA;
3. di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, il dott. Michele Pantè, dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza;
4. di ritenere sufficienti gli oneri sulla sicurezza da interferenza già calcolati nella stesura dei DUVRI relativi al precedente affidamento;
5. di stabilire che l'Istituto AllSystem S.p.A dovrà provvedere al rinnovo della cauzione definitiva, nonché alle coperture assicurative come da Capitolato d'appalto;
6. di dare atto che la proroga verrà formalizzata mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio, tramite posta elettronica certificata, così come previsto dall'art. 31, comma 14, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., come da schema che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

7. di autorizzare che il servizio abbia inizio il 1° marzo 2020, anche nelle more della formale stipulazione del contratto, al fine di garantirne la continuità;
8. di impegnare la somma complessiva di euro 106.991,96 IVA inclusa, a favore dell'Istituto di Vigilanza AllSystem S.p.A. - C.F./P.I. 01579830025, per far fronte agli oneri derivanti dal servizio per il periodo 01/03/2020-30/09/2020 a carico del capitolo 13037/1 del bilancio gestionale 2019/2021 del Consiglio regionale con imputazione, in base alla relativa esigibilità, sull'esercizio finanziario 2020;
9. di nominare la sig.ra Laura Sarto, ai sensi degli articoli 300 e 301 del d.p.r. 207/2010 e dell'art dell'articolo 7 del Capitolato d'Appalto, "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.);
10. di confermare che l'Istituto è tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010 n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i. di cui alla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
11. di dare atto che l'Istituto è tenuto, altresì, al rispetto di quanto prescritto dalle norme dettate dal Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale, di cui alla D.U.P. n. 9/2014 e s.m.i., pubblicato sul sito del Consiglio regionale del Piemonte nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" – "Atti generali";
12. di dare atto, infine, che l'Istituto con la stipulazione del contratto, si impegnerà a rispettare l'obbligo di cui all'articolo 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001.

Elenco allegati:

oggetto

SchemaLetteraContratto

impronta

b0fa9a885ebc39461630463d226ae69ccbe084c0f25a8333c7dd4815de74c013

Elenco visti (come separatore utilizzare il punto e virgola):

SARTO LAURA

La presente determinazione sarà pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il responsabile della direzione proponente

MICHELE

PANTE'

In data: 2020-02-27 14:53:50.0